



Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

**Allegato "B" all'atto n. 114306/42468
di repertorio Notaio Luigi Zampaglione**

**STATUTO FONDAZIONE
"FONDAZIONE INTRO ETS"**

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE INTRO ETS"**, con sede in **Gavardo (BS), Via Amerigo Bagozzi n. 14/F**.

1.2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 Delegazioni e uffici

2.1. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Finalità

3.1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità di ricerca nei settori educativo, formativo, scientifico, tecnologico e sociale.

3.2. La Fondazione trae origine dal progetto educativo elaborato e attuato dal 2007 al 2015 nella scuola per l'infanzia "Casa dei bambini – Il Sassolino" a Roè Volciano dall'omonima Associazione di Promozione Sociale. Ispirando le proprie ragioni e finalità ai contenuti e valori di questa esperienza, la Fondazione si propone di ampliare e integrare tale progetto con una particolare attenzione alla formazione continua rivolta alle famiglie, agli adulti, agli educatori, agli operatori del territorio.

3.3. Nell'ambito educativo la Fondazione promuove la più ampia accessibilità, diffusione e valorizzazione dell'approccio educativo di Maria Montessori. La Fondazione auspica che questo modello pedagogico possa essere fatto proprio in primo luogo dalla Scuola Statale, rendendo di fatto superflua nel tempo l'azione sussidiaria della Fondazione.

3.4. Nell'ambito formativo la Fondazione promuove percorsi di apprendimento continuo legati a una visione della persona considerata nella sua interezza – che includa cioè aspetti cognitivi, relazionali ed emotivi – e interessi tutte le fasi della vita (infanzia, adolescenza, giovinezza, maturità e vecchiaia).

Art. 4 Attività di interesse generale

4.1. La fondazione potrà svolgere ogni attività che sia ritenuta utile, necessaria e vantaggiosa al perseguimento delle proprie finalità, così come espresse nel presente Statuto.

4.2. Per il raggiungimento di quanto sopra, la Fondazione potrà, a titolo

esemplificativo, ma non esaustivo, svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 lettere d) – e) – h) – i) – l) – m) – v) ed in particolare:

a) Promuovere progetti educativi e attività dirette a migliorare la qualità della vita dei bambini, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità (per quanto alla suindicata *lettera e*).

b) Diffondere un'educazione di qualità finalizzata alla condivisione della conoscenza, al benessere totale dell'individuo, alla costruzione di relazioni improntate all'autonomia, alla responsabilità (per quanto alla suindicata *lettere d e l*) e alla gestione maieutica del conflitto (per quanto alla suindicata *lettera v*).

c) Agire per la promozione, lo sviluppo, il sostegno di progetti di interesse educativo, sociale, scientifico, culturale, storico, artistico e ambientale, promuovendo e sviluppando reti di collaborazione, con particolare attenzione all'Opera Nazionale Montessori e alle iniziative ad essa collegate (per quanto alla suindicata *lettera i*).

e) Operare come centro di ricerca locale, promuovendo situazioni generatrici di nuove conoscenze e di innovazione sociale, ambientale e tecnologica (per quanto alla suindicata *lettera h*).

f) Offrire servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (per quanto alla suindicata *lettera m*);

4.3. Nel suo operato la Fondazione si ispira ai principi definiti dal Collegio dei Fondatori.

Art. 5 Attività diverse

5.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

5.2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Collegio dei Fondatori.

Art. 6 Vigilanza

6.1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7 Patrimonio

7.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento di patrimonio;

d) dalla parte delle rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti da Enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, con espressa destinazione al patrimonio.

Art. 8 Fondo di gestione

8.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti da Enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) da contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

8.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9 Membri della Fondazione

9.1. I Membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori,
- b) Fondatori.

9.2. Possono essere membri della Fondazione le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni, aventi sede in Italia e all'Estero.

Art. 10 Fondatori Promotori e Fondatori

10.1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo, contribuendo alla Dotazione del patrimonio iniziale e/o del Fondo di Gestione iniziale.

10.2. Ciascun Fondatore Promotore potrà designare, anche per via testamentaria, persona o Ente destinato a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto e così in perpetuo. In caso di cessazione dalla qualifica di Fondatore Promotore, ovvero di impossibilità a proseguirla, in assenza della designazione di cui al precedente comma, i Fondatori Promotori non decaduti provvederanno, con propria deliberazione adottata all'unanimità, alla nomina di altro soggetto destinato a subentrare nell'esercizio delle prerogative e dei diritti spettanti al Fondatore Promotore decaduto.

10.3. I Fondatori Promotori possono esprimere il loro diritto di gradimento per ogni nomina e incarico attribuiti nell'ambito della Fondazione.

10.4. Possono divenire Fondatori, nominati dal Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscono in modo significativo a incrementare il Fondo di Dotazione iniziale mediante contributi in denaro, ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo le forme e la misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione tramite il Regolamento interno.

10.5. Il Consiglio di Amministrazione può proporre al Collegio dei Fondatori, con delibera adottata a maggioranza assoluta, la nomina di Fondatori .

Art. 11 Adesione, esclusione e recesso

11.1. Adesione

Compete al Collegio dei Fondatori l'accettazione e la nomina dei Fondatori.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- a) proporre nuovi Fondatori al Collegio dei Fondatori;

b) la tenuta del libro dei Membri della Fondazione.

11.2. Esclusione

Il Collegio dei Fondatori, o in mancanza di esso il Consiglio di Amministrazione, decide, con deliberazione assunta col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamento contrario al Regolamento interno approvato dal Collegio dei Fondatori, o in mancanza di esso dal Consiglio di Amministrazione

In particolare, nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

11.3. Recesso

Tutti i Membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere d'integrale adempimento delle obbligazioni assunte.

La perdita della qualità di membro della Fondazione, per esclusione o recesso, non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 12 Organi della Fondazione

12.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Scientifico, se nominato;
- e) l'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Il Collegio dei Fondatori

13.1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Fondatori Promotori e dai Fondatori.

13.2. Il Collegio dei Fondatori delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione;

- b) nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i Fondatori Promotori;
- c) nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- d) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15;
- e) se proficuo allo sviluppo e alla ricerca, nominare il Comitato Scientifico, ai sensi dell'art. 16;
- f) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- g) nominare, se utili all'assetto organizzativo un Direttore generale, uno o più Responsabili di Settore, uno o più Coordinatori Didattici;
- h) nominare eventuali nuovi Fondatori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, definendone anche eventuali condizioni e termini di durata della carica come conferita;
- i) accogliere volontari e/o sostenitori, valutandone apporti e temporaneità;
- l) formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi;
- m) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- n) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- o) approvare atti di straordinaria amministrazione;
- p) deliberare, nei limiti consentiti dalla legge e col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri Fondatori, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

13.3. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione o, su suo incarico, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno. Il Collegio dei Fondatori può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

13.4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.5. Le deliberazioni concernenti gli atti di amministrazione straordinaria, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori.

13.6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. Delle riunioni del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal Segretario.

13.7. Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario della medesima.

Art. 14 Il Presidente della Fondazione

14.1. Il Presidente della Fondazione è Presidente del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. È nominato dal Collegio dei Fondatori al proprio interno e scelto tra i Fondatori Promotori, ai sensi dell'art. 13.

14.2. Il Presidente resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

14.3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

14.4. Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e/o dal consigliere più anziano.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione

15.1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, nominato dal Collegio dei Fondatori.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente della Fondazione.

La sua composizione è la seguente:

- a) un Fondatore Promotore, con funzione di Presidente della Fondazione, nonché del Consiglio di Amministrazione;
- b) un Fondatore Promotore, con funzione di Consigliere;
- c) da uno a tre membri con funzione di Consigliere scelto/i dal Collegio dei Fondatori, di cui un membro con funzione di Consigliere, scelto dal Collegio dei Fondatori all'interno di una rosa di tre nomi proposta dal Comitato Scientifico se nominato. Se per qualsiasi motivo non venisse espressa la rosa di candidati, il Collegio dei Fondatori nominerà comunque tutti i membri previsti dallo Statuto.

15.3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e possono essere rinominati.

15.4. La veste di membro del Collegio dei Fondatori è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

15.5. I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispondere a criteri di onorabilità e di provata professionalità e/o competenza.

15.6. Salvo diversa delibera del Collegio dei Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione non ricevono gettoni di presenza o compensi per la loro funzione di Consiglieri, ma possono ricevere rimborsi spese, se adeguatamente giustificati.

15.7. A eccezione dei Fondatori Promotori, il membro del Consiglio di

Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

15.8. In caso di dimissioni il consigliere deve depositare l'atto formale al Presidente della Fondazione. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

15.9. I Consiglieri possono essere revocati prima della scadenza del mandato dall'organo che li ha nominati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dalla legge.

15.10. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sostenibilità ambientale e sociale, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle Linee triennali approvate dal Collegio dei Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) predisporre il bilancio di esercizio, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, secondo quanto stabilito dagli artt. 18 e 19;
- b) predisporre il bilancio sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 20;
- c) predisporre i programmi e gli obiettivi delle Linee triennali approvate dal Collegio dei Fondatori e dare loro attuazione nei modi ritenuti opportuni, con particolare attenzione al Piano annuale dell'Offerta Formativa;
- d) approvare deleghe di funzioni ai Consiglieri per una migliore efficacia della gestione, con propria deliberazione, adottata nelle forme di legge e debitamente depositata, fissandone le attribuzioni e gli eventuali compensi nell'ambito di un massimale definito annualmente dal Collegio dei Fondatori;
- e) proporre al Collegio dei Fondatori la nomina di Direttori, Responsabili di Settore, e/o Coordinatori Didattici che, nell'ambito di loro pertinenza, provvederanno a titolo esemplificativo e non esaustivo a : - formulare le strategie didattiche e predisporre i relativi progetti di insegnamento, studio, ricerca, formazione culturale e tecnica, selezionare e coordinare il personale didattico e i collaboratori che gestiscono l'offerta formativa, rispondendone innanzi al Consiglio di Amministrazione; segnalare al Consiglio di Amministrazione settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione, nonché del settore che egli presiede;
- f) ricevere la domanda di adesione da parte di nuovi Fondatori e proporne l'ammissione al Collegio dei Fondatori;
- g) ricevere domande di partecipazione in qualità di volontario o di sostenitore e proporne l'accoglimento al Collegio dei Fondatori;
- h) proporre al Collegio dei Fondatori delibere di modifiche statutarie, partecipazioni a società di capitali ed altri enti, l'acquisto e la vendita di immobili e la destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto degli artt. 3 e 4 dello Statuto;
- i) svolgere ogni ulteriore compito a esso affidato dal presente Statuto.

15.11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione almeno tre volte all'anno di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, con avviso scritto (ivi compresi la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica) e con mezzi idonei a verificare un preavviso di almeno tre giorni ovvero, in caso di urgenza, di almeno ventiquattro ore.

15.12. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

15.13. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

15.14. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

15.15. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dallo Statuto.

15.16. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione medesimo e dal segretario. Il verbale viene approvato nella riunione immediatamente successiva.

15.17. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti invitati dal Presidente della Fondazione.

Art. 16 Il Comitato Scientifico

16.1. Il Comitato Scientifico, **se** nominato dal Collegio dei Fondatori, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri ed è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. I membri sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche, Enti e istituzioni locali, italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nei diversi ambiti disciplinari di interesse della Fondazione.

16.2. I membri del Comitato Scientifico restano in carica per il tempo stabilito all'atto della loro nomina, salvo revoca o dimissioni. Il Collegio dei Fondatori ha l'obbligo, entro novanta giorni dall'uscita di un membro, di reintegrare il Comitato Scientifico al fine di garantire così la presenza minima dei membri. I membri sono rieleggibili e non ricevono compenso per la propria attività, ma possono ricevere rimborsi spese se adeguatamente giustificati.

16.3. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con gli organi della Fondazione, funzione di consulenza, aggiornamento e monitoraggio.

In particolare provvede a:

- a) esprimere pareri su questioni per le quali il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Fondatori ne richieda l'intervento;
- b) svolgere una funzione di garanzia e sorveglianza sul rispetto delle finalità statutarie, segnalando al Consiglio di Amministrazione ogni criticità riscontrata e assumendo ogni altra iniziativa necessaria a tale scopo;
- c) disciplinare la propria attività, in coerenza con le norme stabilite per il funzionamento dal Collegio dei Fondatori;
- d) proporre al Collegio dei Fondatori una rosa di 3 nomi al fine di eleggere un proprio

rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, così come definito nell'art. 15;
e) suggerire al Consiglio di Amministrazione nuove aree e/o attività proficue allo sviluppo della Fondazione.

Art. 17 Organo di controllo

17.1 L'organo di controllo è monocratico ed il membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.2 Al componente dell'Organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

17.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche.

17.5 L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, ovvero, in alternativa, la Fondazione dovrà nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalla menzionata normativa.

17.6 Nello svolgimento delle loro funzioni, l'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo altresì agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Art. 18 Esercizio finanziario

18.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

18.2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 dicembre successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 28 febbraio.

18.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 Bilancio d'esercizio

19.1 La Fondazione redige il bilancio d'esercizio formato da stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

19.2 Il bilancio deve essere redatto in ottemperanza e conformità dell'art. 13 d.lgs 117/2017.

19.3 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 Bilancio sociale

20.1 La Fondazione, ove ne sussistano i requisiti di cui all'art. 14 del d.lgs 117/2017

redige il bilancio sociale.

Art. 21 Scioglimento

21.1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, a Enti che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Il Collegio dei Fondatori, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

21.2. I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

21.3. La Fondazione si scioglie in particolare al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) per volontà del Collegio dei Fondatori;
- b) per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- c) per sopravvenuta impossibilità di realizzare le finalità della Fondazione.

21.4. La Fondazione, sentito il Collegio dei Fondatori e a seguito di approvazione dell'Autorità competente al riconoscimento della Fondazione medesima, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre organizzazioni che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 22 Clausola di rinvio

22.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di Fondazioni.

FIRMATO:

EMANUELE RONCHI

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso registro imprese